



*Studio Di Leone*

COMMERCIALISTA



## CIRCOLARE INFORMATIVA II TRIMESTRE 2019

### Indice:

1

- Pag. 2 - § - APERTURA PORTALE ENEA INTERVENTI 2019**
- Pag. 3 - § - I NUOVI SITI ENEA**
- Pag. 3 - § - FATTURA ELETTRONICA VERSO PRIVATI**
- Pag. 4 - § - NUOVO MODELLO RLI**
- Pag. 4 - § - ECOBONUS ACQUISTO VEICOLI/MOTOVEICOLI NON INQUINANTI**

---

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



*Studio Di Leone*

COMMERCIALISTA

2

#### **APERTURA PORTALE ENEA INTERVENTI 2019**

Aperto dal 11/03/2019 il portale enea per le comunicazioni degli interventi 2019: per gli interventi dal 01/01/2019 al 11/3/2019 c'è tempo fino al 9 giugno 2019.

Via alla trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel corso del 2019. In data 11/03/19 l'Enea ha attivato ufficialmente i siti che consentiranno di effettuare le comunicazioni collegate all'ecobonus e al bonus casa.

Comincia, così, il conto alla rovescia per **gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019**. Il termine di 90 giorni decorre dal 11/03/19: **si andrà, quindi, al 10 giugno**. Anche se i 90 giorni cadono il 9 giugno, di domenica, in base alla regola del D.L. 70/2011 (articolo 7, lettera h), valida anche per gli adempimenti telematici, è possibile lo slittamento al lunedì successivo. **NB: in generale, il termine per la trasmissione dei dati all'Enea sarà sempre di 90 giorni dalla data di fine lavori.**

Tra le novità più importanti di questo aggiornamento c'è un'area di smistamento unica (detrazionifiscali.enea.it), dalla quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione "classica", relativa all'ecobonus, o verso quella più recente, relativa al bonus casa. L'obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.

Dal 11/03/19, quindi, possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (in base alla legge 296/2006), **con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (ecobonus2019.enea.it) e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (articolo 16 bis del Dpr 917/86), che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, acquisto di elettrodomestici etc (bonuscasa2019.enea.it).**

L'opera di semplificazione riguarda anche l'assistenza in caso di difficoltà. Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, infatti, sul portale Enea sono disponibili risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Inoltre, per particolari esigenze Enea ha creato un «finestra per il cittadino»: il lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00), sulla pagina Enea sarà possibile inviare quesiti ai consulenti dell'Agenzia.

NB: ovviamente - concludono da Enea - «per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla».

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



**Studio Di Leone**

**COMMERCIALISTA**

3

### **I NUOVI SITI PER LE COMUNICAZIONI ENEA**

A partire dall'11.3.2019 ENEA ha attivato sul proprio sito Internet i portali tramite i quali è possibile compilare e inviare la comunicazione degli interventi terminati nel 2019 relativi:

- **al recupero del patrimonio edilizio** (<https://bonuscasa2019.enea.it/>).
- **al risparmio energetico** (<https://ecobonus2019.enea.it/>);

### **FATTURA ELETTRONICA VERSO CLIENTI PRIVI DI PARTITA IVA – NO OBBLIGATORIA**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet all'interno dell'area tematica "Fatturazione elettronica" una nuova Faq (Faq n. 55) in materia di fatturazione elettronica.

In particolare l'Agenzia ha precisato che qualora un consumatore finale (privato cittadino) chieda l'emissione di una fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, pertanto, non deve fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

La norma prevede che l'esercente o professionista, obbligati ad emettere fattura elettronica ed inviarla allo SdI, devono fornirne copia su carta (o pdf per email) al cliente; tale documento, infatti, è perfettamente valido e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

Inoltre nella risposta è stato ricordato che a partire dal secondo semestre di quest'anno (così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019), l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, all'interno del quale potranno consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1° gennaio 2019.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



### **NUOVO MODELLO RLI LOCAZIONI IMMOBILI**

L'Ade ha messo a disposizione il nuovo modello RLI per registrare le locazioni

Si può usare da subito il nuovo modello o impiegare il vecchio sino al 18 maggio

Il modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell'agenzia delle Entrate.

Va ricordato, anzitutto, che l'opzione per la cedolare secca è possibile da quest'anno anche per i contratti relativi a unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

4

### **ECOBONUS ACQUISTO AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI NON INQUINANTI**

Come noto, la Finanziaria 2019 ha introdotto delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici / non inquinanti, c.d. "Ecobonus", con / senza la rottamazione del mezzo usato e per l'installazione dei punti di ricarica (colonnine per i veicoli elettrici).

#### **Tipologia veicolo Descrizione**

##### **Categoria M1**

Veicolo ex art. 47, comma 2, lett. b) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 85/92) destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

##### **Categoria L1e**

Veicolo a 2 ruote ex art. 47, comma 2, lett. a) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h

##### **Categoria L3e**

Veicolo a 2 ruote ex art. 47, comma 2, lett. a) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

### **A 2 ruote elettrici**

Veicolo di cui alla categoria L1e / L3e dotato di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

### **A 2 ruote ibridi**

Veicolo di cui alla categoria L1e / L3e avente una delle seguenti caratteristiche:

- 1) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
- 2) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
- 3) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono ammessi all'agevolazione i soggetti che:

- acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021**, un veicolo di **categoria M1** nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000** (IVA esclusa), che produce emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) allo scarico non superiore a 70 g/Km;
- acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **nel 2019** un veicolo a 2 ruote di **categoria L1e / L3e, elettrico / ibrido**, nuovo di fabbrica di potenza inferiore / uguale a 11 kW.

### **ECOBONUS ACQUISTO VEICOLI**

Il decreto in esame prevede un **contributo** per i soggetti che acquistano, anche in leasing, un **veicolo di categoria M1, parametrato**:

- al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per Km (**CO<sub>2</sub> g/km**);
- **alla contestuale o meno rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato Euro 1, 2, 3 e 4.

### In particolare:

· in caso di **rottamazione del “vecchio” veicolo** il contributo è così determinato:

#### **CO2 g/km Contributo**

0-20 € 6.000

21-70 € 2.500

· in **assenza di rottamazione** del “vecchio” veicolo il contributo è così determinato:

#### **CO2 g/km Contributo**

0-20 € 4.000

21-70 € 1.500

### **CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO**

Al fine di fruire del contributo, come disposto dal comma 3 del citato art. 3, vanno rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, alla data di acquisto del nuovo, da **almeno 12 mesi** allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / un suo familiare convivente;
- in caso di leasing, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da **almeno 12 mesi** al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo / un suo familiare convivente;
- nell’atto di acquisto del nuovo veicolo deve essere dichiarato che il **veicolo consegnato è destinato alla rottamazione**, nonché indicate le **misure dello sconto praticato e del contributo statale**.

In mancanza della rottamazione del “vecchio” veicolo, nell’atto d’acquisto va indicata soltanto la misura dello sconto applicato sulla base del contributo statale concesso.

### **ECOBONUS ACQUISTO MOTOVEICOLI**

L’art. 4 del Decreto in esame **riconosce nel 2019** un contributo per i soggetti che:

- acquistano un motoveicolo di **categoria L1e / L3e**;
- consegnano, contestualmente all’acquisto, un motoveicolo della medesima categoria omologato Euro 0, 1 e 2.

Tale contributo è **pari al 30% del prezzo d’acquisto** (IVA esclusa) **fino ad un massimo di € 3.000**

### **MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Come disposto dal comma 2 dell’art. 6, DM 20.3.2019, il venditore dei beni agevolabili deve **“prenotare” il contributo** in esame, previa registrazione sulla piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo <https://ecobonus.mise.gov.it/>.

La prenotazione può essere effettuata a partire **dalle ore 12 dell’8.4.2019**

### **MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo in esame è erogato nella forma di **sconto sul prezzo di acquisto**